

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

Dipartimento delle Autonomie Locali

Servizio 4 “Trasferimenti regionali agli Enti locali per il finanziamento delle funzioni”

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l'art. 7 che prescrive in capo al Dirigente Generale l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Presidente della Regione e dagli Assessori regionali;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali - Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 5 aprile 2022, n. 9 recante il “*Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3*”, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 25 dell'1 giugno 2022;

VISTO il D.P.Reg. n. 449 del 13 febbraio 2023, adottato previa deliberazione della Giunta regionale, concernente il conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale delle Autonomie locali;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 9 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 concernente “*Snellimento dei controlli delle Ragionerie centrali*”;

VISTA la circolare n. 11 dell'1 luglio 2021 della Ragioneria Generale della Regione recante “*Art. 9 della legge regionale n. 9 del 15 aprile 2021 recante <<Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale>>*”;

VISTA la circolare n. 17 del 10 dicembre 2021 della Ragioneria Generale della Regione recante “*Controllo contabile di cui all'art. 9 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 – Integrazione alla Circolare dell'1 luglio 2021*”;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2023, n. 3 con la quale è stato approvato il bilancio della Regione per il triennio 2023-2025;

VISTA la Deliberazione n. 106 dell'1 marzo 2023 con la quale la Giunta Regionale, tra l'altro, ha approvato il Documento Tecnico di accompagnamento al bilancio ed il bilancio finanziario gestionale del corrente anno.

VISTO il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., con il quale sono stati previsti i trasferimenti regionali di parte corrente in favore dei Comuni siciliani;

VISTO il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 che, tra l'altro, ha rideterminato l'autorizzazione di spesa riferita ai trasferimenti regionali di parte corrente destinati ai Comuni per l'anno 2023 di cui al sopra richiamato comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. successivamente integrata con il comma 1 dell'art. 21 della legge regionale 11 luglio 2023, n. 8;

VISTA la circolare n. 8 del 15 maggio 2018 (prot. n. 6208/2018), a seguito della quale sono state acquisite, da parte dei comuni dell'Isola, apposite attestazioni riferite ai codici IBAN dei rispettivi conti correnti di tesoreria unica intrattenuti presso la Banca d'Italia sui quali, in virtù della vigente disciplina, devono essere accreditati i trasferimenti regionali;

VISTO il comma 18 dell'art. 3 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 il Legislatore regionale ha previsto che *“per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, ai comuni che hanno eseguito nell'ultimo decennio un numero di ordinanze di demolizioni pari o superiore a cento, aventi ad oggetto immobili insistenti sulla fascia di inedificabilità assoluta di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 e successive modificazioni o comunque insistenti in area con vincoli di inedificabilità discendenti da leggi nazionali o regionali o previsti da strumenti di pianificazione territoriale, è destinata la somma di 1.000 migliaia di euro da ripartirsi proporzionalmente al numero di demolizioni eseguite”*;

VISTA la nota prot. n. 16997 del 14 novembre 2023 (acquisita in pari data al protocollo informatico dipartimentale n. 21295/2023) con la quale il Dipartimento regionale dell'Urbanistica ha comunicato che gli unici due comuni in possesso dei requisiti previsti dal comma 18 dell'art. 3 L.R. n. 2/2023 sono i Comuni di Licata e Messina;

VISTA la nota prot. n. 22347 dell'1 dicembre 2023, i cui contenuti s'intendono integralmente richiamati, con la quale il Servizio 4 del Dipartimento regionale delle Autonomie locali ha relazionato in merito all'attività istruttoria espletata per il riparto e la conseguente assegnazione delle risorse previste dal citato comma 18 dell'art. 3 della L.r. n. 2/2023, evidenziando in particolare che l'elenco dei comuni beneficiari fornito dal competente Dipartimento regionale dell'Urbanistica con la citata nota n. 16997/2023 potrebbe non essere esaustivo;

RITENUTO, per quanto sopra evidenziato, di procedere ad approvare, in termini provvisori, il riparto della somma complessiva di € **1.000.000,00** in ragione del numero di demolizioni eseguite nell'ultimo decennio dai comuni di Licata e di Messina (in atto risultati gli unici comuni siciliani in possesso dei requisiti previsti dal comma 18 dell'art. 3 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2), come dettagliatamente specificato nella Tabella allegata al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante, nonché di assegnare agli stessi comuni gli importi specificati nella colonna **“E”** della medesima Tabella, con riserva di rideterminare tali importi nell'ipotesi in cui altri comuni dovessero dimostrare di essere in possesso dei prescritti requisiti per l'ammissibilità al riparto;

RITENUTO, altresì, di dovere impegnare, a valere sulle disponibilità del capitolo 191301 del Bilancio di previsione della Regione Siciliana dell'esercizio finanziario 2023, in favore dei comuni indicati nella Tabella allegata al presente decreto, gli importi indicati nella colonna **“E”** della Tabella medesima, che potranno essere modificati nell'eventualità in cui altri comuni dovessero dimostrare di essere in possesso dei requisiti previsti dal sopra citato comma 18 dell'art. 3 della L.r. n. 2/2023;

per quanto sopra esposto

DECRETA

Art. 1 - In attuazione del comma 18 dell'art. 3 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, è approvato tra i comuni di Licata e Messina - che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla predetta disposizione - il riparto provvisorio della somma complessiva di € 1.000.000,00, come dettagliatamente specificato nella Tabella allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante. E' fatta salva la possibilità di modificare il predetto riparto, nell'ipotesi in cui altri comuni dovessero dimostrare di essere in possesso dei requisiti previsti dal citato comma 18 dell'art. 3 della L.r. n. 2/2023.

Art. 2 - Ai Comuni indicati nell'articolo 1 sono assegnati provvisoriamente gli importi specificati nella colonna "E" della Tabella allegata al presente decreto che potranno essere erogati al termine del 150° giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione, solo se il riparto approvato con l'articolo 1 sarà confermato.

Art. 3 - Le somme assegnate con il precedente articolo 1 - da considerare quali trasferimenti regionali di natura premiale - sono impegnate a valere sulle disponibilità del capitolo 191301 del Bilancio di previsione della Regione Siciliana dell'esercizio finanziario 2023.

Art. 4 - La spesa prevista dal presente provvedimento è codificata con i seguenti codici di V livello del piano dei conti integrato:

P.F.: U.1.04.01.02.003 - **C.E.:** 2.3.1.01.02.003 - **S.P.:** 2.4.3.02.01.02.003.

Art. 4 - In ottemperanza agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, il presente provvedimento è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito internet istituzionale del Dipartimento regionale delle Autonomie locali, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione, che costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare ed in osservanza a quanto disposto dall'art. 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i..

Art. 5 - Il presente decreto sarà trasmesso, altresì, alla competente Ragioneria centrale per la Presidenza e l'Assessorato regionale delle Autonomie locali e la Funzione Pubblica, per la registrazione, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e, successivamente, pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Art. 6 - Avverso il presente decreto è esperibile ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione del relativo comunicato.

Palermo, 04/12/2023

Il Funzionario Amministrativo
Stefania Piazza

Il Dirigente del Servizio
Maria Teresa Tornabene

Il Dirigente Generale
Salvatore Taormina